



## Patrimonio Rilancio CDP

# Nota di Aggiornamento

7 luglio 2021

È operativo dal 2 luglio 2021 il Patrimonio Rilancio, lo strumento del MEF, gestito da Cassa Depositi e Prestiti e dedicato a sostenere le imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Il Patrimonio – istituito dall’articolo 27 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (DL Rilancio) con una dotazione massima di circa 40 miliardi di euro – opererà con le modalità di intervento stabilite dal Decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021).

Gli interventi del Patrimonio, che potrà sottoscrivere sia strumenti di debito emessi dalle imprese sia aumenti di capitale, potranno essere realizzati sia a condizioni agevolate, nell’ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato alle imprese danneggiate dalla crisi Covid-19, sia a condizioni di mercato.

In particolare, il Patrimonio Rilancio prevede i seguenti ambiti di operatività:

- **Fondo Nazionale Supporto Temporaneo:** che realizzerà interventi temporanei in imprese colpite dall’emergenza Covid-19 coerenti con le misure previste dal Quadro Temporaneo. Tali interventi potranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2021, in coerenza con l’attuale scadenza del Quadro Temporaneo;
- **Fondo Nazionale Strategico:** che effettuerà investimenti a condizioni di mercato, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita;
- **Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese:** dedicato a imprese caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.

Il sopra richiamato decreto del MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di intervento del Patrimonio, requisiti e condizioni di accesso per le imprese, gli impegni delle imprese beneficiarie degli interventi (in tema di distribuzione di dividendi, riacquisto di azioni proprie e remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali), limiti di investimento (i singoli interventi non potranno comunque eccedere i 2 miliardi di euro), modalità di disinvestimento in caso di partecipazioni al capitale e di coinvolgimento del Patrimonio nella governance delle imprese partecipate.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si segnala che i contratti relativi agli interventi possono prevedere il diritto del Patrimonio di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell’impresa beneficiaria.

Il Patrimonio, costituito sottoforma di un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello di CDP, è alimentato con risorse apportate dal MEF. Il 26 maggio scorso, è stato assegnato il primo apporto di titoli di Stato del valore di 3 miliardi di euro, a fronte di un fabbisogno per il 2021 stimato da CDP in 9,7 miliardi. I successivi apporti saranno assegnati al Patrimonio sulla base delle previsioni di impiego comunicate tempo per tempo da CDP.

Si riportano di seguito maggiori dettagli sull’operatività del Patrimonio Rilancio.

\*\*\*

Gli interventi del Patrimonio Rilancio, come anticipato sopra, avverranno sia a condizioni agevolate nell'ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato della Commissione europea, sia a condizioni di mercato.

Gli interventi realizzati nell'ambito del Quadro Temporaneo saranno effettuati tramite il **Fondo Nazionale Supporto Temporaneo**.

Tale Fondo può effettuare i seguenti interventi:

- sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con una durata fino a 6 anni. L'importo degli interventi non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore ai due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019 e all'8,4% del fatturato totale dell'impresa beneficiaria riferito all'anno 2019. Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 dello stesso Quadro Temporaneo, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare dei prestiti obbligazionari non può superare il maggiore valore tra il 25% dell'ammontare del fatturato totale riferito all'anno 2019 e il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019. Almeno il 40% del valore nominale del prestito dovrà essere destinato ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili con una durata fino a 6 anni e di importo non inferiore a 1 milione di euro. Il valore delle nuove azioni emesse in relazione a tale intervento dovrà essere inferiore: i) in caso di impresa quotata, al 20% del valore delle azioni quotate dell'impresa; ii) in caso di impresa non quotata, al 20% delle azioni in circolazione, elevabile di un ulteriore importo massimo pari al 4,99% in presenza di un contestuale co-investimento di pari importo da parte di altri investitori, inclusi gli azionisti esistenti;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione con una durata fino a 5 anni e di importo non inferiore a 25 milioni. Il valore delle nuove azioni emesse in relazione a tale intervento dovrà essere inferiore: i) in caso di impresa quotata, al 20% del valore delle azioni quotate dell'impresa; ii) in caso di impresa non quotata, al 24,99% delle azioni in circolazione;
- partecipazione ad aumenti di capitale di importo non inferiore a 100 milioni di euro e con gli stessi limiti sopra indicati per i prestiti obbligazionari subordinati convertibili.

Per i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e convertibili e per gli aumenti di capitale l'intervento del Patrimonio Rilancio non potrà superare il minimo necessario per garantire la continuità dell'impresa beneficiaria e in ogni caso non può andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019, da intendersi come il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto a tale data. Inoltre, gli interventi di importo superiore a 250 milioni di euro sono subordinati a notifica e approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

In caso di finalizzazione degli interventi nell'ambito del Quadro Temporaneo, il Patrimonio rimborsa all'impresa beneficiaria l'80% dei costi dell'istruttoria, di esecuzione e di gestione della posizione, nonché di determinazione del fair market value dell'impresa, in caso di impresa non quotata.

Con riferimento agli investimenti effettuati nell'ambito del Quadro Temporaneo, è prevista la facoltà del Patrimonio Rilancio di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a condizioni di mercato, mediante consultazione aperta e a parità di condizioni con potenziali interessati.

Per la raccolta delle domande delle imprese e lo svolgimento delle attività istruttorie, di esecuzione e gestione degli investimenti, il Patrimonio si avvarrà di intermediari accreditati. Nella sezione del sito di CDP dedicata al Patrimonio è disponibile la lista degli intermediari presso cui presentare la richiesta di intervento. È anche disponibile la lista degli esperti indipendenti a cui rivolgersi per la determinazione del fair market value dell'impresa, richiesta ai fini dell'accesso a tutti gli interventi del Fondo, ad eccezione dei prestiti obbligazionari subordinati.

Gli interventi del Fondo Nazionale Supporto Temporaneo potranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2021. Tale termine è stato prorogato, anche su sollecitazione di Confindustria, dal Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni Bis), in coerenza con la proroga del Quadro Temporaneo.

Gli interventi a condizioni di mercato potranno essere effettuati dal Patrimonio Rilancio per i prossimi 12 anni mediante il **Fondo Nazionale Strategico** e il **Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese**.

Il **Fondo Nazionale Strategico** può effettuare, a condizioni di mercato, investimenti di lungo periodo, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato (che dovranno partecipare alle operazioni per un importo non inferiore al 30% dell'importo totale dell'intervento), in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita, attraverso:

- sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili con una durata fino a 7 anni e di importo non inferiore a 1 milione di euro; inoltre, tali interventi potranno essere realizzati: i) in caso di impresa quotata, sotto la soglia OPA; ii) in caso di impresa non quotata, sotto la quota di controllo di diritto;
- partecipazione ad aumenti di capitale di importo non inferiore a 25 milioni di euro e nel rispetto degli stessi limiti sopra indicati per i prestiti obbligazionari convertibili.

Il Fondo Nazionale Strategico potrà inoltre intervenire nel capitale di imprese strategiche quotate. Per imprese strategiche si intendono, ai sensi degli articoli 5 e 22 del sopra richiamato decreto del MEF 26/2021, le società operanti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'UE, e le società di rilevante interesse nazionale individuate secondo i

requisiti dimensionali e di settore definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8 bis, del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Tali interventi saranno realizzati tramite acquisti sul mercato mediante il canale diretto e indiretto.

Gli interventi mediante il canale diretto possono essere effettuati tramite: acquisto di azioni sul mercato primario e secondario; acquisto di prestiti obbligazionari convertibili.

Le imprese beneficiarie degli interventi mediante il canale diretto dovranno rispettare tutti i seguenti requisiti alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento:

1. azioni quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana, aventi una capitalizzazione maggiore di 250 milioni di euro;
2. flottante maggiore del 25%;
3. volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei 6 mesi precedenti l'intervento maggiore di 1 milione di euro.

Gli interventi sul mercato mediante il canale indiretto saranno effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR gestiti da SGR controllate da CDP e che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, con obiettivi e politica di investimento coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio.

Le imprese beneficiarie degli interventi mediante il canale indiretto dovranno rispettare i seguenti requisiti:

1. azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
2. capitalizzazione inferiore a 250 milioni di euro.

**Il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese** è dedicato a imprese caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.

Il Fondo potrà effettuare investimenti nell'ambito delle seguenti tipologie di operatività:

- operatività diretta per interventi non inferiori a 250 milioni di euro prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di uno o più co-investitori privati. Possono presentare richiesta per tali interventi anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 182 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo. L'impresa dovrà presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente;
- operatività indiretta mediante sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, per interventi superiori a 30 milioni di euro.